



# COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia del Sud Sardegna

**Ufficio del Tecnico**

Via Sindaco G. Carta n. 18 - 09051 Tel. 07095410 22

[ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it](mailto:ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it) – [protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it)

**Prot. n. 5453 del 18.08.2021**

## **ORDINANZA N. 4 DEL 18.08.2021**

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ATTINGIMENTO ACQUA PUNTI DI PRELIEVO IS PRANUS E FUNTANA.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**CONSIDERATO** che:

- a seguito del perdurare dell'attuale situazione meteorologica, caratterizzata da alte temperature e dalla scarsità di precipitazioni, la quantità di acqua proveniente dalle sorgenti di Cracallas e Funtana, raccolta nei vasconi presenti nei punti di presa in località Is Pranus S.P. N. 22 e lungo la S.P. 115 in località Funtana, si è notevolmente ridotta, tanto da non riuscire a soddisfare l'esigenza di approvvigionamento idrico delle aziende zootecniche, obiettivo principale a suo tempo prefissato con la realizzazione dei punti di accumulo e di presa, insieme al potenziamento e alla cura del verde pubblico, specie in ambito urbano;
- senza alcuna curanza né parsimonia, i prelievi di acqua nei suddetti punti di attingimento avvengono in modo continuativo e ingiustificato anche con l'utilizzo di cisterne di capacità superiore ai 1.000 litri, per più volte al giorno, per innaffiare e irrigare coltivazioni di ogni genere e piante di alto fusto, nonché per uso domestico;
- in particolare, sono stati segnalati agli uffici comunali comportamenti scorretti da parte degli utenti, spesso lesivi del bene comune, nonché ripetuti danneggiamenti dei punti di presa ad opera di ignoti, che stanno alimentando contrasti e conflittualità tra i beneficiari del servizio (prelievo con motopompa o altri mezzi, direttamente dagli abbeveratoi in località Funtana; uso di cisterne di capacità di molto superiori ai mille litri e per più volte al giorno; non conforme o scorretto utilizzo degli impianti di attingimento);
- si rende di conseguenza necessario limitare all'essenziale il prelievo di acqua nei suddetti punti di presa, assegnando priorità alle aziende zootecniche in possesso di regolare fascicolo aziendale, le quali potranno prelevare un congruo quantitativo d'acqua in ragione della consistenza aziendale, ma senza che possano pretendere di soddisfare interamente il fabbisogno della propria azienda, utilizzando i punti pubblici di approvvigionamento idrico; (divieto di prelievo per innaffiare orti, piante e giardini);

**SENTITA** a tal riguardo l'Amministrazione comunale, che concorda sulla necessità di fissare urgenti disposizioni tendenti a stabilire l'ordine di priorità dei beneficiari del servizio in oggetto, nonché a limitare il quantitativo d'acqua prelevabile quotidianamente da ciascuno, assicurando la disponibilità della quantità d'acqua necessaria alla innaffiatura del verde pubblico urbano;

**RITENUTO**, pertanto:

- di limitare la quantità d’acqua prelevabile quotidianamente da ciascun punto di presa, in modo da assicurare un minimo di approvvigionamento a tutte le aziende, nonché il proseguimento delle attività di cura e manutenzione del verde pubblico in ambito urbano, fissando in litri 1.000 al giorno la quantità d’acqua prelevabile da ciascuna azienda;
- di vietare momentaneamente il prelievo da ciascun punto di presa, per innaffiare orti, piante e giardini privati;

**RICHIAMATI:**

- Il Decreto del Sindaco n. 04 del 26.07.2016, prot. n. 4899 del 26.07.2016, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli articoli 107 e 109 del comma 2° e 110 comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. recante Testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali;
- La legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9 Conferimento funzioni e compiti agli Enti Locali;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali”, approvato con delibera del C.C. n. 6 del 15 maggio 2012;

**ATTESA** la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Per le motivazioni di cui sopra,

**ORDINA**

Nei punti di accumulo e attingimento idrico nelle località Is Pranus e Funtana, fino al 30 settembre 2021, salvo successivo provvedimento di revoca o proroga eventualmente da adottarsi in base all’evolversi della situazione climatica e dei conseguenti effetti sulla carenza della risorsa idrica, il divieto assoluto:

- Di lavaggio di automezzi nei punti di attingimento idrico e presso la sorgente di Funtana;
- Di prelievamento di acqua con finalità diverse dall’approvvigionamento idrico per le attività di allevamento bestiame;
- Di utilizzo di altri dispositivi di attingimento e o regolazione degli impianti di adduzione pubblici, realizzati e gestiti dal Comune di Escalaplano;
- Di prelievo d’acqua dai serbatoi riservati ai Vigili del Fuoco e mezzi antincendio;

**DISPONE**

- Di stabilire in LITRI MILLE il quantitativo giornaliero massimo prelevabile per ogni singola attività o azienda di allevamento bestiame, con precedenza alle aziende zootecniche munite di regolare fascicolo aziendale e regolarmente costituite ed operanti;

**VIETA**

- Nei punti di accumulo e attingimento idrico nelle località Is Pranus e Funtana, per il periodo sopra indicato, il prelievo di acqua per innaffiare orti, piante e giardini privati;

### **INVITA**

- Ad un corretto e razionale uso della risorsa idrica, evitando sprechi o usi impropri del bene comune;

### **SI AVVERTE**

- Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;

### **STABILISCE**

- Che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella misura compresa tra i 50 Euro e i 500 Euro per ogni violazione della presente ordinanza.
- Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della legge n.689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.
- Verranno espletati i debiti controlli per mezzo della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine in generale;

### **DISPONE ALTRESI'**

1. La pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online del Comune di Escalaplano e nella sezione notizie del sito istituzionale dell'Ente, nonché la divulgazione mediante i servizi di messaggistica WhatsApp, SMS e display informativo.
2. Copia della presente ordinanza venga trasmessa per il seguito di competenza:
  - All'Ufficio tecnico comunale;
  - All'Ufficio di Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni del Gerrei;
  - Alla Stazione del Corpo forestale e Vigilanza Ambientale di Escalaplano;
  - Alla Stazione dei Carabinieri di Escalaplano;

### **INFORMA**

- Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione e pubblicizzazione nelle forme previste dalla legge e stabilite nello stesso provvedimento, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**Escalaplano, 18.08.2021**

**Responsabile del Servizio Tecnico**

**F.to Ing. Marco Mura**